

Sentenza n. 737/2019 pubbl. il 04/07/2019
RG n. 1654/2018

STUDIO LEGALE
AVV. EMILIANO AMADORE
Patrocinante in Cassazione
Via Piave, 157
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Tel. e Fax 0941.911989



TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 4.7.2019, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1654/2018 R.G., promossa da:

dall'Avv. Emiliano Amadore;
rappresentato e difeso, come da procura in atti,

- ricorrente -

contro

ASP di Messina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Niutta, elettivamente domiciliata presso la propria sede

- resistente -

Oggetto: esenzione ticket sanitario.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 7.5.2018, premettendo di soffrire di patologie che lo rendono invalido, esponeva di aver presentato domanda, in data 27.9.2017, alla Commissione Medica territorialmente competente per essere sottoposta a visita al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Esponeva che, sottoposto a visita medica, la sua domanda veniva rigettata in quanto veniva riconosciuto invalido nella misura del 36%.

Ha quindi adito questo Tribunale, chiedendo, previo accertamento delle proprie condizioni sanitarie, di essere dichiarato invalido nella misura utile ad ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, sin dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario.

L'ASP di Messina si è costituito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alla domanda, e nel merito ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese e compensi.

La causa è stata istruita documentalmente ed a mezzo CTU.

Firmato Da: ARENA PIETRO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: c0a6ecf0e64201da02897129c33b89e



Va preliminarmente affermata la legittimazione passiva dell'ASP di Messina, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato: *"la legittimazione passiva (rectius: la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione) è dell'azienda sanitaria locale per le domande di esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) (Cass., 18 giugno 2014 n. 13854; Cass., 3 ottobre 2008, n. 24598; Cass., 9 marzo 2001, n. 3500; Cass., 22 marzo 2001, n. 4166, ed ivi ulteriori richiami), essendo pacifico che, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, l'assistenza sanitaria è assicurata dalle regioni attraverso le unità sanitarie locali, le quali sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e sono quindi legittimate passivamente a fronte dell'azione giudiziaria diretta all'accertamento del diritto a tali prestazioni (Cass., 3500/2001, cit)"* (Cass. N. 13947/2017).

Ciò posto, la domanda ha ad oggetto l'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per invalidità, come prevista dall'art. 6 del Decreto Ministro della Sanità, 1 febbraio 1991, a mente del quale: *"1. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nel prontuario:*

- a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a;*
- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;*
- c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a;*
- d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;*
- e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;*
- f) ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482.".*

Orbene, dall'esame della CTU depositata dal dott. [redacted] invero ben motivata dal punto di vista logico scientifico, e dalla quale non si ravvisano motivi per discostarsi, è emerso che il periziando versa in una condizione di invalidità nella misura del 67% (e, quindi, in misura di almeno due terzi) a decorrere dal mese di gennaio 2019, epoca in cui il quadro patologico del ricorrente può definirsi cristallizzato.

Può dunque concedersi al ricorrente l'esenzione ticket per invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari al 67% di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2019.

In ragione del riconoscimento della prestazione invocata soltanto in corso di causa, e dunque in epoca notevolmente successiva al rigetto della domanda amministrativa della ricorrente, facendo

Sentenza n. 737/2019 pubbl. il 04/07/2019

RG n. 1654/2018

applicazione del principio di causalità al caso di specie, appaiono obiettive e fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio in ragione di metà.

Costituisce, infatti, consolidato principio giurisprudenziale quello per cui *“In materia di regolazione delle spese giudiziali, la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale, o assistenziale, ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, con la conseguenza che, qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta, essa non è integralmente vittoriosa e pertanto il giudice - al quale ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. è precluso unicamente di porre le spese sulla parte totalmente vittoriosa - può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi”* (Cass. Sez. L, n. 17938/2014).

Le spese di CTU, liquidate separatamente, sono poste definitivamente a carico dell'ASP di Messina.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] contro l'ASP di Messina con il ricorso depositato il 9.5.2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiarare che [redacted] è invalido nella misura del 67% con decorrenza del mese di gennaio 2019, con diritto all'esenzione dal ticket per gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi;
- Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
- Pone le spese di CTU, liquidate separatamente, a carico dell'ASP di Messina.

Così deciso in Patti, 4.7.2019.

Il Giudice
Pietro Paolo Arena

Firmato Da: ARENA PIETRO PAOLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial# c0a6ecd0e64201da02897129c33b89e

